

essere soddisfatto per varie ragioni di cui confido che egli stesso vorrà valutare l'importanza.

La prima ragione è questa: che la disposizione transitoria da lui desiderata si troverebbe in aperta ed esplicita contraddizione con l'articolo 6 dei preliminari della tariffa che furono approvati con Decreto Reale emanato per delegazione legislativa e che quindi ha valore di legge.

Con questo articolo 6 si dispone chiaramente che, nel caso di variazione di tariffa, allora soltanto può applicarsi il dazio preesistente quando la merce sia stata presentata e dichiarata in dogana.

Dice infatti l'articolo 6:

« Nel caso di variazione dei dazi portati dalla tariffa si applica alla mercè proveniente da paesi esteri, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali il dazio preesistente solo quando prima dell'attuazione dei nuovi dazi la merce sia stata presentata in dogana e ne sia stata fatta la dichiarazione. »

Vede quindi l'onorevole Rossi come in questi preliminari di tariffa vi sia una disposizione precisamente contraria ad ogni facoltà da parte del Governo del Re di promuovere quei provvedimenti che egli desidera. Ma indipendentemente da questa ragione ve ne sono altre di notevole importanza. Il nuovo repertorio ha cambiato, col variare dei rimandi alla tariffa, la misura di molti dazi. Io ho qui il progetto per la conversione in legge del Decreto Reale relativo al nuovo repertorio doganale, e l'onorevole Rossi potrà vedere come sieno moltissime le voci modificate per effetto della pubblicazione di questo repertorio nuovo.

Quindi sarebbe assolutamente impossibile di poter tener conto per tutte queste variazioni dei molteplici contratti che precedentemente fossero intervenuti, perchè le dogane del Regno dovrebbero ad ogni operazione accertare l'esistenza dei contratti di fornitura e quindi conteggiare tutti gli aggravii che sono venuti dalla pubblicazione del nuovo repertorio e tutti i temperamenti di dazio che sono stati apportati col repertorio medesimo. Ciò importerebbe una contabilità lunga e fastidiosa, tanto più che dovrebbero le parti essere invitate a presentare i contratti per dimostrare che questi sono stati fatti a

tempo e che hanno una data certa. Inoltre, ove si volessero ammettere, a beneficio di coloro i quali abbiano già dei contratti preesistenti alla pubblicazione delle tariffe, dei dazi più miti, si dovrebbe per contrario dare facoltà all'amministrazione di esigere dei dazi più gravi per quelle voci per cui fossero, per effetto del nuovo repertorio, applicabili dazi più elevati. Tutto ciò sarebbe assolutamente impossibile nella pratica, non essendo addirittura compatibile con le esigenze dell'amministrazione e del servizio di fare tutta questa serie di conteggi per un numero rilevante di operazioni.

Si aggiunga a tutto questo un'ultima considerazione; cioè che se si desse facoltà di applicare il dazio più mite a coloro i quali abbiano già assunte delle forniture con contratti registrati anteriormente al nuovo repertorio, si verrebbe a creare ad essi una condizione privilegiata sul mercato, a fronte d'altri che pagherebbero un dazio più grave: ciò che contrasta assolutamente con tutti i principii che informano, specialmente in questa materia, l'amministrazione finanziaria.

Confido che l'onorevole Rossi, in presenza d'una disposizione esplicita di legge, come quella che ho citato, e delle gravi ragioni che ho addotte, vorrà dichiararsi soddisfatto, nel senso di convenire che la disposizione transitoria da lui invocata, non possa sotto alcun rapporto essere emanata dal Governo.

Presidente. L'onorevole Rossi Teofilo ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

Rossi Teofilo. La forma cortese della risposta datami dall'onorevole sotto-segretario di Stato, e la serietà delle ragioni che egli ha esposto, non mi bastano per dichiararmi soddisfatto. Ed infatti sta in vero quella disposizione dell'articolo 6, la quale stabilisce che, soltanto quando le merci sono consegnate, si può tener conto del dazio anteriore; ma questa disposizione è quella appunto che io chiedevo che venisse modificata: perchè, quando non si possa avere la stabilità del commercio di fronte ai contratti regolarmente registrati, nessun contratto è possibile, di fronte al pericolo continuo che una modificazione qualunque o di legge o di regolamento venga ad avere forza retroattiva, per quanto si è fatto prima.

Ma io dirò una ragione speciale la quale